

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI INSOLVENZA

(art. 17 legge fallimentare e art. 136 c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Arezzo, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N° 60 /2014

- OMISSIS -

Rilevato che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 10 febbraio 2014, ha disposto l'ammissione della società di seguito indicata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3, comma 3, del D.L. 347/2003;

dichiara lo stato di insolvenza della società "G.SEI S.R.L.", in persona dell'Amministratore sig.ra BANELLI Loredana; con sede in Arezzo, Località Ponte a Chianin. 33/2 - codice fiscale 01208570513 - REA : AR - 105418;

ad istanza di: Avvocato Antonio Casilli, in qualità di Commissario Straordinario di mancini Group s.r.l., in amministrazione straordinaria ex art. 2 D.L. 347/2003, unitamente ad altre società del gruppo.

Nomina Giudice delegato il Dott. Antonio Picardi.

Nomina Commissario/i Giudiziale/i: Avvocato Antonio Casilli con studio in Roma, Lungo Tevere Marzio n. 1 - Fax: 0832395882.

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio fino a giorni 90, dalla data di annotazione della presente sentenza presso l'Ufficio del registro delle imprese di Arezzo, per la trasmissione delle domande di insinuazione, per via telematica al Commissario, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine ed entro il termini di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 L.F.-

Fissa per il giorno **28 gennaio 2015, alle ore 9.00**, l'udienza per l'esame dello stato passivo, da aver luogo avanti il predetto Giudice Delegato - P.zza Falcone e Borsellino 1.

Così deciso il 1 luglio 2014, depositata in cancelleria il 3 luglio 2014.

Seguono le firme.

Per estratto conforme all'originale.

Arezzo, 3 luglio 2014.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CLAUDIO POLVERINI

- ALL'UFFICIO NOTIFICHE SEDE PER AFFISSIONE
- AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AREZZO
COMUNICAZIONE TELEMATICA O VIA FAX
- ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AREZZO
FAX: 0575.917650
- ARCHIVIO NOTARILE DI AREZZO FAX: 057523243
- AL CONSIGLIO NOTARILE DI AREZZO
consiglioarezzo@notariato.it

1) Commissario Straordinario Avvocato Antonio Casilli
di ROMA - FAX: 0832395882;

2) Al Ministero dello Sviluppo Economico di ROMA

Fax: 06.47052423 35341159

E-Mail: carmela.faranda@mise.gov.it

cluse, torrenzio e mise.gov.it

La sentenza produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma, del c.p.c. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma.

Deve, in primo luogo, essere rigettata l'istanza dell'Avv. Messeri il quale all'ultima udienza del 26.6.2014, dichiarando di assistere Benelli Loredana (amministratrice della convenuta), ha chiesto disporsi rinvio per consentire la costituzione in giudizio di quest'ultima, rappresentando la sua impossibilità di procedervi prima per le condizioni di salute della predetta Benelli. Sul punto, infatti, mette conto di evidenziare come la G.SEI s.r.l. abbia beneficiato di un congruo lasso di tempo per procedere alla propria costituzione in giudizio, essendo il ricorso stato regolarmente notificato all'amministratrice la quale è pure comparsa alla udienza del 20.3.2014.

In ogni caso, va rilevato come la convenuta abbia esercitato il proprio diritto di difesa, attraverso il deposito di note difensive entro il termine alla stessa concesso alla suddetta udienza. Senza pretermettere che, all'udienza del 22.5.2014, la resistente aveva già beneficiato di un rinvio per procedere alla sua costituzione in giudizio e come la certificazione medica prodotta all'udienza del 26.6.2014 sia, comunque, inidonea a documentare un impedimento tale da impedire il rilascio della procura alle liti.


Inammissibile deve, poi, ritenersi la memoria difensiva della resistente depositata in data 30.6.2014, in quanto difettante della necessaria autorizzazione del giudice delegato.

Ciò posto, deve procedersi all'esame della domanda proposta dal Commissario Straordinario. Occorre innanzi tutto considerare come il debitore sia un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, l.f.; difatti, dalla documentazione contabile in atti è emerso che il medesimo non possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), l.f.

Ora, lo stato di decozione della ricorrente risulta dimostrato dalla compromessa situazione finanziaria emergente dall'ultimo bilancio depositato (2012), con specifico riferimento alla entità della esposizione debitoria complessiva (€ 5.240.390) ed alla indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie (€ 22.604,00), oltre che dai reiterati e rilevanti inadempimenti alle obbligazioni assunte nell'esercizio della sua attività caratteristica (costruzione di un complesso immobiliare in Arezzo, loc. Orciolaia).

In particolare, la G. Sei è debitrice, nei confronti di M.P.S., dell'importo di € 4.010.874,41 derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento e, nei confronti dell'Arch. Ferrini (progettista e direttore dei lavori), dell'importo di € 237.629,62 (cfr. doc. 3, 10 allegato alla memoria di replica del Commissario Straordinario).

Inoltre, contro la resistente risultano essere stati elevati un numero consistente di protesti (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente).



A ciò deve aggiungersi come sia rimasta incontestata l'affermazione del Commissario Straordinario per cui l'attività della G. Sei (costruzione del suddetto complesso immobiliare) sia ferma da oltre tre anni, con conseguente impossibilità di trarre alcuna fonte di reddito dalla stessa (cfr., al riguardo, pure lettera di contestazione della M.B.F., doc. 6 allegata alla memoria di replica del ricorrente).

Né la sussistenza dello stato di insolvenza può essere esclusa dall'essere la resistente proprietaria di un consistente compendio immobiliare, atteso che tale stato si risolve nella incapacità del debitore di adempiere regolarmente e tempestivamente le proprie obbligazioni, sicché rimanente irrilevante, ai fini del relativo accertamento, l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare (cfr. Tribunale di Roma, 27.12.1990; App. Genova, 28.4.2004).

Peraltro, assumono valenza indiziaria pure le dichiarazioni rese dalla G. Sei in sede di note difensive, avendo la stessa riconosciuto di trovarsi, sia pur temporaneamente, in carenza di liquidità.

Di contro, alcuna valenza può riconoscersi all'impegno della Costruzioni Stiatti s.r.l., titolare di un credito di € 162.065,74 nei confronti della G. Sei per effetti non pagati, di non agire esecutivamente per la riscossione della predetta somma per il periodo di giorni 60, non configurandosi tale atto di impegno come rinuncia al proprio credito.

Parimenti insignificante è la richiesta, proveniente da Lombardi Alessandro (socio al 20%) e dal predetto Arch. Ferrini Fabio, di svolgimento di una *due diligence* nei confronti G. Sei finalizzata all'acquisto dell'80% delle quote della stessa, non derivando da ciò alcun vincolo obbligatorio per i proponenti, il che non consente di apprezzare tali circostanze ai fini dell'esclusione dello stato di insolvenza.

Per lo stesso motivo, priva di efficacia si appalesa la manifestazione di interesse formulata dalla società inglese Liquid Finance Limited per l'acquisto dell'80% delle quote della G. Sei., non essendo essa suffragata da alcun elemento atto a valutarne la serietà.

Alcuna portata probatoria può, poi, riconoscersi alla situazione economico-patrimoniale esposta dalla resistente in sede di note difensive, essendo i relativi dati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente e non essendo gli stessi riportati in un bilancio regolarmente approvato e depositato.

Priva, altresì, di qualsiasi sostrato normativo è la tesi della resistente per cui l'iniziativa per la dichiarazione dello stato di insolvenza assunta dal Commissario Straordinario doveva essere preceduta dalla convocazione della assemblea dei soci.

Indubbia è, infine, l'esistenza di collegamenti di natura economica e produttiva ex art. 81, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999, essendo la G. Sei collegata direttamente alla



Mancini Re s.r.l., che detiene l'80% del suo capitale sociale, ed indirettamente alla Mancini Group s.r.l. e dalla Ciet Impianti s.p.a. (cfr. ricorso, pag. 5).

Del resto, il Commissario Straordinario ha anche dato adeguatamente conto delle "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico" che, secondo la menzionata norma, consentono l'ammissione di una impresa del gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr. ricorso pag. 9-11).

Sussistono, in definitiva, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 d.l. 23.12.2003 n. 347 convertito con modificazioni nella l. 39/2004 e 8 d.lgs. 270/99;

DICHIARA

lo stato di insolvenza di G.SEI s.r.l., con sede legale in Arezzo, loc. Ponte a Chiani n. 33/2, c.f. 01208570513, numero REA: AR - 105418, in persona dell'amministratore Banelli Loredana

NOMINA

giudice delegato il Dr. Antonio Picardi;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, termine sino a novanta giorni dalla data della annotazione della sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese per ~~la presentazione in cancelleria~~ ^{l'invio telematico al Commissario} delle domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine ed entro il termine di ~~dicottoro~~ ^{quarantacinque} mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 ff;

FISSA


l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno 28.1.2015 alle ore 9,00 innanzi al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Tribunale di Arezzo, sezione civile;

ORDINA

ai sensi dell'art. 8 ultimo comma d. lgs. 270/99, che la presente sentenza venga comunicata ed affissa nei modi e nei termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 17 L.F. e che venga comunicata a cura della cancelleria al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17.2014, su relazione del giudice Dr. Antonio Picardi.

Il Presidente





Il Giudice estensore

Antonio Pietrot

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario

~~Claudio Polverini~~



DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 LUG. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Claudio Polverini

- 3 LUG. 2014

- COMUNICATO TELEFAT. ALLA SOC. G SEI
COM. TEL. NON RIUSCITA ALL'AVV. CASILLI

Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini